



agenzia del
Territorio

Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità
Immobiliare
Area Servizi Catastali
Ufficio Metodologie Operative Catastali

Roma, 5 SET. 2005

Prot. n° 59576

Allegati

Rif. nota del

Prot. n°

Alle Direzioni Regionali del Territorio

Agli Uffici Provinciali del Territorio

LORO SEDE

e, p.c.

Alla Direzione Centrale Affari Generali e Legali

Al Servizio Ispettivo

SEDE

Oggetto: Quesito in merito alle sanzioni catastali per tardiva presentazione delle denunce di variazione DOCFA interessate da condono edilizio.

La problematica relativa alle sanzioni catastali ha assunto, con gli ultimi interventi del legislatore, una particolare rilevanza, sia in relazione alla quantificazione dei relativi importi, sia con riferimento alla riapertura dei termini per l'accatastamento e quindi per l'irrogazione delle sanzioni, in caso di inadempienza.

Per quanto concerne il primo aspetto, come noto, il comma 338 dell'art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha disposto l'aggiornamento degli importi minimo e massimo per mancata o tardiva presentazione di atto di aggiornamento DOCFA, rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00. Sull'ambito di applicazione delle nuove quantificazioni, il Direttore dell'Agenzia ha già fornito precise indicazioni con lettera circolare prot. n. 17628 del 07.03.2005.

Relativamente al secondo aspetto, invece, si rendono necessari alcuni chiarimenti, anche a seguito di quesiti fatti pervenire alla scrivente dagli Organi periferici.

Come noto, l'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269¹, riguardante *"Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali"*, prevede la possibilità che venga rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere esistenti non conformi alla disciplina urbanistica.

¹ Convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con il decreto legge 31 marzo 2004, n. 82², il termine per la presentazione della domanda di adesione al condono edilizio è stato oggetto di una prima proroga al 31 luglio 2004. Per quanto concerne i requisiti per la presentazione della domanda, il comma 25 del citato articolo 32 ha inoltre ritenuto applicabili le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni³, alle opere abusive che siano state ultimate entro il 31 marzo 2003.

Successivamente, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196⁴ del 2004, è stato emanato il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica⁵, con il quale sono stati prorogati i termini in materia di definizione di illeciti edilizi. Un'ulteriore proroga è stata stabilita dal decreto legge n. 282 del 29 novembre 2004⁶, che, all'art. 10, sposta ulteriormente il termine per la presentazione della dichiarazione in catasto al 31 ottobre 2005.

Pertanto, alla luce della suddetta ricostruzione normativa, risulta fissato a tale ultima data il termine per la presentazione della denuncia di accatastamento o di variazione delle unità immobiliari, oggetto di condono edilizio, edificate entro il termine del 2 ottobre 2003⁷.

Da quanto sopra rappresentato consegue che, per le opere realizzate alla data del 2 ottobre 2003 ed oggetto di condono edilizio, non si applica alcuna sanzione fino al 31.10.2005, in caso di omessa dichiarazione Docfa e/o di mancata presentazione del tipo mappale.

Le sanzioni per le violazioni suddette potranno essere quindi irrogate solo a partire dal 1° novembre 2005, relativamente alle quali gli importi minimi e massimi di cui al cennato comma 338, come detto, rilevano solo in caso di mancata presentazione di nuovo accatastamento ovvero di denuncia di variazione⁸.

IL DIRETTORE
(Carlo Cannaloga)



² Convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 141.

³ Come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁴ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2004.

⁵ Convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191.

⁶ Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

⁷ Entrata in vigore del citato decreto legge n. 269/2003.

⁸ Per la mancata o tardiva presentazione del tipo mappale, rilevano invece i vecchi importi di 4,00 euro e 61,00 euro, di cui alla fattispecie "D" della circolare n. 2 del 2002.